

dichiarazione Universale dei Diritti Umani



Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

A seguito di questo storico atto l'Assemblea ha invitato tutti i paesi membri per pubblicizzare il testo della Dichiarazione e "per indurlo a essere diffuso, visualizzato, letto ed esposto principalmente nelle scuole e altre istituzioni educative, senza distinzione basata sullo status politico dei paesi o territori".

Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale risoluzione 217 A (III) del 10 Dicembre 1948

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione della gente comune,

Considerato che è indispensabile, se l'uomo non deve essere costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione, che i diritti umani devono essere protetti da norme di legge,

Considerando che è indispensabile promuovere lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le Nazioni,

Considerando che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in grande libertà,

Considerando che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, la promozione del rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Considerato che una concezione comune di questi diritti e libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni,

Ora, quindi, L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e tutte le nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo questa Dichiarazione costantemente in mente, con l'insegnamento e educazione, il rispetto di tali diritti e libertà e da misure progressive di carattere nazionale e internazionale, per garantire il loro riconoscimento e il rispetto universale ed efficace, sia tra i popoli degli stessi Stati membri e tra i popoli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, fiduciaria o non autonomo o sotto qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6 Ogni individuo ha diritto di essere riconosciute ovunque come persona di fronte alla legge.

Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10 Ogni individuo ha diritto di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, nella determinazione dei suoi diritti e obblighi e di ogni accusa penale contro di lui.

Articolo 11 Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente fino a prova contraria legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessuno può essere condannato per un reato penale a causa di qualsiasi atto o omissione che non costituiva un reato, ai sensi del diritto nazionale o internazionale, nel momento in cui è stata commessa. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, famiglia, casa o nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e la reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13 Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14 Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15 Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16 Uomini e donne in età adatta, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17 Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

- Articolo 18** Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà, da solo o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
- Articolo 19** Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; tale diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
- Articolo 20** Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
- Articolo 21** Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto alla parità di accesso ai pubblici impieghi del proprio paese.
- La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa in periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
- Articolo 22** Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
- Articolo 23** Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha diritto di fondare e di iscriversi ai sindacati per la difesa dei propri interessi.
- Articolo 24** Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
- Articolo 25** Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
- Articolo 26** Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- Articolo 27** I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Ogni individuo ha diritto prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

Ognuno ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che siano stabiliti per legge al solo scopo di assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini ei principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato come implicante per qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà qui esposti.